



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 21/10/2022

Sommario

Comunicazioni della F.I.G.C.	2
Comunicazioni della L.N.D.	2
Comunicazioni del Comitato Regionale.....	2
Segreteria.....	2
<i>Il sabato del Nostro calcio</i>	2
Coppa Italia Società di Promozione 2022/2023	3
Coppa Regione Società di Prima Categoria 2022/2023.....	3
Coppa Italia Calcio a Cinque 2022/2023 – Trofeo Stelio Martini	4
Comunicazioni per l'Attività del Settore Giovanile e Scolastico Friuli Venezia Giulia	5
Segreteria.....	5
Svincolo per Inattività della Società Giovani Calciatori	5
Comunicazioni per l'Attività di Base	5
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE.....	5
RISULTATI GARE.....	7
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.....	8
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	11
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	11
ERRATA CORRIGE	14

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO

Trascriviamo l'elenco delle gare in programma **Sabato 22.10.2022:**

PROMOZIONE A	15:00	ANCONA LUMIGNACCO – CALCIO TEOR
	15:00	TORRE – CORVA
PROMOZIONE B	15:00	LAVARIAN MORTEAN ESPERIA – AZZURRA PREMARIACCO
	15:30	SEVEGLIANO FAUGLIS – PRO ROMANS MEDEA
	15:30	OL3 – U.FINCANTIERI MONFALCONE (su richiesta - Via Plover, Nimis)
1^ CATEGORIA A	15:00	CEOLINI – UNION RORAI
	16:00	RIVIGNANO – S.QUIRINO (su richiesta)
1^ CATEGORIA B	15:00	FULGOR – SEDEGLIANO
1^ CATEGORIA C	15:00	DOMIO – COSTALUNGA

Trascriviamo inoltre l'elenco delle gare in programma **Sabato 29.10.2022:**

ECCELLENZA A	15:00	BRIAN LIGNANO CALCIO – VIRTUS CORNO
	15:00	CHIONS – N.K. KRAS REPEN
	15:00	COMUNALE FIUME V. BANNIA – POLISPORTIVA CODROIPO
	15:00	PRO CERVIGNANO MUSCOLI – ZAULE RABUIESE
	15:00	PRO FAGAGNA – TAMAI
	15:00	PRO GORIZIA – CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
	15:00	S.P.A.L.CORDOVADO – JUVENTINA S.ANDREA
	15:00	SAN LUIGI CALCIO – SANVITESE
	15:00	SISTIANA SESLJAN – TRICESIMO
	16:00	FORUM JULII CALCIO – CALCIO MANIAGO VAJONT
PROMOZIONE B	15:00	RISANESE – SANTAMARIA
1^ CATEGORIA A	15:00	CAMINO – UNIONE SMT CALCIO
1^ CATEGORIA B	15:00	DEPORTIVO JUNIOR – PALMARKET PAGNACCO
1^ CATEGORIA C	15:00	ZARJA – TRIESTE VICTORY ACADEMY

Si comunica che la gara del Campionato di Promozione Girone "A" CASARSA – RIVOLTO è stata posticipata – in accordo tra le società – **a Domenica 30 ottobre p.v. alle ore 14.30.**

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2022/2023

Di seguito ricordiamo il programma delle gare di semifinale della manifestazione di cui all'oggetto:

SEMIFINALE

A: 26/10/2022 ORE 20.00

R: 07/12/2022 ORE 20.00

Gara 05

SACILESE

TOLMEZZO CARNIA

Gara 06

U.FINCANTIERI MONFALCONE

CASARSA

FINALE

DOMENICA 08/01/2023 ORE 15.00

VIA BOITO, MONFALCONE

Gara 07

Vincente gara 05

Vincente gara 06

SEMIFINALI

Le quattro squadre qualificate verranno abbinate tra loro come da tabellone sopra riportato, precisando che **le società seconde nominate giocheranno la gara di ritorno in casa.**

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2022/2023

A seguito dei risultati conseguiti nelle gare degli ottavi di finale, si sono qualificate per i QUARTI DI FINALE le società:

BUIESE, UNIONE SMT CALCIO, ROIANESE, RIVIGNANO, ROMANA MONFALCONE, FIUMICELLO 2004, COSTALUNGA e TRIESTE VICTORY ACADEMY.

Le gare delle fasi successive si svolgeranno in base al tabellone sotto riportato:

FASI SUCCESSIVE

QUARTI DI FINALE

**MERCOLEDÌ 09/11/22
ORE 20.00**

Gara 09

BUIESE
UNIONE SMT CALCIO

Gara 10

ROIANESE
RIVIGNANO

Gara 11

FIUMICELLO 2004
ROMANA MONFALCONE

Gara 12

COSTALUNGA
TRIESTE VIC. ACADEMY

SEMIFINALE

**A: Merc.22.03.23 –20.00
R: Merc.12.04.23 –20.00**

Gara 13

Vincente gara 09
Vincente gara 10

Gara 14

Vincente gara 11
Vincente gara 12

**FINALE
DA DEFINIRE**

Gara 15

Vincente gara 13
Vincente gara 14

QUARTI DI FINALE

Le gare dei QUARTI DI FINALE si svolgeranno con gara unica come da tabellone sopra riportato.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le quattro squadre vincenti accederanno semifinali.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 2022/2023 – TROFEO STELIO MARTINI

Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare dei quarti di finale, si sono qualificate per la FASE FINALE le società:

ARABA FENICE, C5 MANZANO BRN 1988, FUTSAL UDINESE e TARENTO FUTSAL.

Gli abbinamenti e il programma della fase finale verranno successivamente comunicati.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ GIOVANI CALCIATORI

Qui di seguito trascriviamo i nominativi dei calciatori svincolati in base all'Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.;

CORDENONS ALESSANDRO	30.11.2007	A.C. VIRTUS ROVEREDO	matr. 2.334.096
DELLA NEGRA JACOPO	09.10.2007	A.C. VIRTUS ROVEREDO	matr. 2.298.917
DETOTTO LUCAS	19.12.2006	A.C. VIRTUS ROVEREDO	matr. 2.141.788
MEHMETAJ MICHELE	19.08.2006	A.C. VIRTUS ROVEREDO	matr. 3.269.612
GARDIMAN GIOVANNI	10.07.2007	A.C. VIRTUS ROVEREDO	matr. 2.266.203

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Campo ed Orario di Giuoco

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE

Si ricorda che la società **TARCENTO FUTSAL** disputerà tutte le gare interne del Campionato Regionale di Calcio a Cinque – serie C-C1 presso il Palazzetto dello Sport di Tarcento in Via Sottocolle Verzan con inizio alle ore 20.30.

Variazioni Gare

PROMOZIONE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/10/2022	7 A	PRIMOREC 1966	SANGIORGINA		15:00		COMUNALE ROUNA PROSECCO LOC. PROSECCO

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
26/10/2022	1 A	I.S.M. GRADISCA	TRIESTE VICTORY ACADEMY	11/09/2022	20:00	15:00	
23/10/2022	7 A	I.S.M. GRADISCA	MLADOST SPORTNO ZDRUZENJE		15:30	15:00	

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/10/2022	5 A	SANVITESE	RIVE D ARCANO FLAIBANO		16:00	17:30	COMUNALE SAVORGNANO S. VITO AL TAGLIAMENTO VIA GAZZIOLA
22/10/2022	5 A	TAMAI	POLISPORTIVA CODROIPO		17:30		COMUNALE BRUGNERA BRUGNERA VIA DEL MAS
26/10/2022	5 A	ANCONA LUMIGNACCO	SACILESE A.R.L.	22/10/2022	19:00	17:30	COMUNALE PAVIA D UDINE VIA E.FERMI

AMATORI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/10/2022	3 A	TAGLIAMENTO AMATORI	UNIONE CALCIO 3 STELLE		15:00		COMUNALE "ISIDORO ZULIANI" BRESCIA VIA UDINE 151

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
DA DEST.	2 A	COMUNALE FIUME V.BANNIA	TIEZZO 1954	02/10/2022			

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/11/2022	5 A	PRO ROMANS MEDEA	MANZANESE CALCIO	23/10/2022	19:30	10:30	VIA ATLETI AZZURRI, ROMANS D'ISONZO

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
27/10/2022	3 A	SANT'ANDREA SAN VITO	OPICINA	09/10/2022	18:00	10:30	VIA LOCCHI, TRIESTE
23/10/2022	5 A	SAN LUIGI CALCIO	PRO CERVIGNANO MUSCOLI		10:30		COMUNALE VIA FELLUGA TRIESTE VIA FELLUGA 58
23/10/2022	5 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	FIUMICELLO 2004		09:30	10:30	

Ripetizione Gara

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/11/2022	1 A	ARIS SAN POLO CALCIO	OPICINA	25/09/2022	18:30	10:30	VIA COSULICH, MONFALCONE

RISULTATI GARE

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			
CHIONS	- TAMAI	0 - 0	I
COMUNALE FIUME V. BANNIA	- SANVITese	1 - 1	
FORUM JULII CALCIO	- TRICESIMO	2 - 1	
POLISPORTIVA CODROIPO	- JUVENTINA S.ANDREA	0 - 0	
PRO CERVIGNANO MUSCOLI	- BRIAN LIGNANO CALCIO	1 - 3	
PRO FAGAGNA	- VIRTUS CORNO	2 - 3	
PRO GORIZIA	- ZAULE RABUIESE	-	
S.P.A.L.CORDOVADO	- CALCIO MANIAGO VAJONT	1 - 1	
SAN LUIGI CALCIO	- N.K. KRAS REPEN	2 - 1	
SISTIANA SESLJAN	- CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	3 - 1	

COPPA REGIONE PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE OT - 1 Giornata - A			
(1) AZZURRA	- COSTALUNGA	3 – 5 d.c.r.	2 - 2
BUIESE	- CALCIO AVIANO		2 - 1
FIUMICELLO 2004	- ISONZO		1 - 0
MERETO CALCIO	- ROIANESE		1 - 2
RIVIGNANO	- VIGONOVO		3 - 0
(1) ROMANA MONFALCONE	- PALMARKET PAGNACCO	5 – 2 d.c.r.	1 – 1
TRIVIGNANO	- TRIESTE VICTORY ACADEMY		2 - 4
VALLENONCELLO	- UNIONE S.M.T. CALCIO	4 – 6 d.c.r.	2 - 2

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
CHIONS	- VIVAI COOPERATIVI RAUSC	5 - 1	Y

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Tommaso Cagol (effettivo), nella seduta del 21/10/2022 in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 19/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 19/10/2022 PRO GORIZIA - ZAULE RABUIESE

IL G.S.T.

- letti gli atti di gara e relativi allegati;
- preso atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 7' minuto del secondo tempo per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco dovuta ad un guasto all'impianto di illuminazione sul risultato parziale di 2-0 in favore della Società ASD PRO GORIZIA;
- rilevato che, per quanto agli atti, il sinistro verificatosi non possa ragionevolmente addebitarsi ad alcuno, ma che nel caso di specie la causa vada, invece, ricondotta tra quelle di forza maggiore;
- preso atto che nel corso della frazione di gara disputata sono stati ammoniti il n. 11 della Società ASD PRO GORIZIA Sig. Maria Davide ed il n. 11 della Società ASD ZAULE RABUIESE Lombardi Gabriele;
- preso atto che al primo minuto del secondo tempo la società ASD ZAULE RABUIESE ha sostituito il calciatore n. 10 Sig. Villanovich Luca con il n. 18 Sig. Podgornik Luca;
- precisato che la gara dovrà essere ripresa a centrocampo sul dischetto del calcio d'inizio con una rimessa da parte dell'arbitro.

P.Q.M.

rimette gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale della FIGC -LND per i conseguenti adempimenti di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/10/2022

ROLLO ANTONIO (CHIONS)

Espulso per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/10/2022

FERESIN LORIS (FORUM JULII CALCIO)

Espulso per aver protestato uscendo, tra l'altro, dalla propria area tecnica.

SANDRIN LUIGINO (SAN LUIGI CALCIO)

Espulso perchè, a seguito del provvedimento disciplinare dell'ammonizione, proferiva un'espressione irrispettosa all'indirizzo dell'arbitro.

AMMONIZIONE (1 INFR)

SANDRIN LUIGINO (SAN LUIGI CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RIGHINI FABIO (PRO FAGAGNA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NARDINI MARCO (POLISPORTIVA CODROIPO) TUCCIA MATTIA (SAN LUIGI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IANEZIC MATTEO (SAN LUIGI CALCIO)

Perchè, a gara terminata, proferiva epiteti ingiuriosi nei confronti di calciatori della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VALLERUGO MANUEL (CALCIO MANIAGO VAJONT) VENARUZZO RICCARDO (SANVITESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZAMBON ALESSIO (COMUNALE FIUME V. BANNIA) DOMINI SIMONE (PRO FAGAGNA)

AMMONIZIONE (III INFR)

ROVEREDO ELIA (CALCIO MANIAGO VAJONT) MONTESTELLA ALEX (CHIARBOLA PONZIANA CALCIO)
IURI LUCA (PRO FAGAGNA) DEL PIERO DAVIDE (SAN LUIGI CALCIO)
STISO GIANLUCA (TAMAI)

AMMONIZIONE (II INFR)

CODROMAZ MATTIA (BRIAN LIGNANO CALCIO) DELMORO MARCO (CHIARBOLA PONZIANA CALCIO)
FAROSICH GIACOMO (CHIARBOLA PONZIANA CALCIO) IACONO GABRIELE (COMUNALE FIUME V. BANNIA)
NIEDDU ALESSANDRO (COMUNALE FIUME V. BANNIA) CORRADO LUCA (FORUM JULII CALCIO)
PONTON RICCARDO (FORUM JULII CALCIO) KERPAN KEVIN (JUVENTINA S.ANDREA)
PISCOPO MARCO (JUVENTINA S.ANDREA) POROPAT CAMILLO (N.K. KRAS REPEN)
RIGHINI FABIO (PRO FAGAGNA) CORVAGLIA ALESSIO (S.P.A.L.CORDOVADO)
DE AGOSTINI MATTIA (S.P.A.L.CORDOVADO) COTTIGA GABRIELE (SAN LUIGI CALCIO)
MAZZOLENI ANDREA (SAN LUIGI CALCIO) SCHIAVON GIACOMO (SISTIANA SESLJAN)
MORTATI ALESSIO (TAMAI) PIASENTIN MATTIA (TAMAI)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARCON SANDI (BRIAN LIGNANO CALCIO) DE CECCO MATTIA (BRIAN LIGNANO CALCIO)
SERA FABIO (CALCIO MANIAGO VAJONT) MUSUMECI NICHOLAS (CHIONS)
BOLZICCO STEFANO (FORUM JULII CALCIO) CANTARUTTI LUCA (FORUM JULII CALCIO)
KOCMAN IVAN (N.K. KRAS REPEN) ROCCIA FRANCESCO (PRO CERVIGNANO MUSCOLI)
SANTOSUOSSO STEFANO (PRO CERVIGNANO MUSCOLI) ZULIANI ALESSANDRO (PRO FAGAGNA)
BRICHESE RICCARDO (S.P.A.L.CORDOVADO) GUIFO BOGNE LARRY CLARK (S.P.A.L.CORDOVADO)
CODAN MANUELE ALBERTO (SAN LUIGI CALCIO) ROMEO ALESSIO (TAMAI)
PEZZARINI ALBERTO (VIRTUS CORNO)

GARE COPPA REGIONE PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 12/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/11/2022

PACORIG PIERANGELO (ISONZO)

Espulso per aver protestato proferendo all'indirizzo dell'arbitro epiteti ingiuriosi.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TRENTIN PAOLO (FIUMICELLO 2004)

SINIGAGLIA ERMANO (TRIVIGNANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SARR MAMADOU OUMAR (FIUMICELLO 2004)

BUSINELLI GIANLUCA (ISONZO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

AGHINA MARCO (BUIESE)	BUTTAZZONI DAVIDE (BUIESE)
PARO LUCA (CALCIO AVIANO)	VEZIL LUCA (FIUMICELLO 2004)
TOMINI DAVIDE (MERETO CALCIO)	DRIUSSI GIANLUCA (RIVIGNANO)
SHALA ELVIS (ROIANESE)	MIOLO ALESSIO (TRIVIGNANO)
FANTIN MIRKO (UNIONE S.M.T. CALCIO)	FEDOROVICI SERGIU (UNIONE S.M.T. CALCIO)
DE ROVERE DAVID (VALLENONCELLO)	DIMA LORENZO (VALLENONCELLO)
GJINI DENIS (VALLENONCELLO)	PICCOLO DAVIDE (VIGONOVO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BORTOLOTTI SIMONE (BUIESE)	CORBATTO NIKOLAS (FIUMICELLO 2004)
ALIPERTI GAETANO (ISONZO)	BOLE BLAZ (ISONZO)
MASOTTI ANDREA (MERETO CALCIO)	TODESCO LORENZO (MERETO CALCIO)
MERET LORENZO (RIVIGNANO)	MONTEBUGNOLI DIEGO (ROIANESE)
NORBEDO NICOLO (ROIANESE)	CAPPAI NICHOLAS (TRIESTE VICTORY ACADEMY)
CIRKOVIC MARKO (TRIVIGNANO)	COLLAVIZZA MATTEO (TRIVIGNANO)
BANCE OUMAROU (UNIONE S.M.T. CALCIO)	COLAUTTI ANDREA (UNIONE S.M.T. CALCIO)
EZ ZALZOULI ABDELWAHED (UNIONE S.M.T. CALCIO)	HAGAN GODFRED (VALLENONCELLO)
HAXHIRAJ ERVIS (VALLENONCELLO)	VIGANI DAVIDE (VALLENONCELLO)
ZANZOT SIMONE (VALLENONCELLO)	BISCONTIN STEFANO (VIGONOVO)

GARE DEL 19/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GRATTON LUCA (COSTALUNGA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROMANO CLAUDIO (PALMARKET PAGNACCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MARCUZZI CHRISTIAN (COSTALUNGA)	VASILJEVIC LUKA (COSTALUNGA)
BASSETTI ENRICO (PALMARKET PAGNACCO)	PATRONCINO DAVIDE (PALMARKET PAGNACCO)
PEREZ SOSA JOHAN DAVID (PALMARKET PAGNACCO)	ZANINI FABIO (PALMARKET PAGNACCO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PATRONE GIANLUCA (AZZURRA)	TREVISAN MATTIA (AZZURRA)
GRANDO FRANCESCO (COSTALUNGA)	SAVRON SIMONE (COSTALUNGA)
ADAM YAHYA (ROMANA MONFALCONE)	CONTIN FRANCESCO (ROMANA MONFALCONE)
DESCHI MARCO (ROMANA MONFALCONE)	

GARE UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 19/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

CONOCI CRISTIAN FRANC (CHIONS)
TOLUSSO LORENZO (VIVAI COOPERATIVI RAUSC)

BASSO ALESSIO (VIVAI COOPERATIVI RAUSC)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Priscilla Bortolin, componente e relatore
avv. Severino Lodolo, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 12.10.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 6/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: DRIKEN BARDHI, A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

Il deferimento. Con atto del 21 settembre 2022, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. DRIKEN BARDHI e la società ASD POLISPORTIVA CODROIPO, a titolo di responsabilità oggettiva, per le seguenti condotte:

1- il Sig. DRIKEN BARDHI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD POLISPORTIVA CODROIPO, per la violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, <<per avere lo stesso nel corso della gara A.S.D. Polisportiva Codroipo - A.S.D. Deportivo Junior dell'1.5.2022 valevole per il girone A2 del Campionato Allievi Provinciali Under 17, rivolto al calciatore della squadra avversaria sig. Clarence Osamed Ilenikhena le frasi del seguente testuale tenore: "torna in Africa negro" e "ti rimando in Africa" >>;

2 - la società ASD POLISPORTIVA CODROIPO a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 28, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere da un proprio calciatore che, nel corso della gara A.S.D. Polisportiva Codroipo - A.S.D. Deportivo Junior dell'1.5.2022 valevole per il girone A2 del Campionato Allievi Provinciali Under 17, rivolgeva nei confronti del sig. Clarence Osamed Ilenikhena, atleta tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior, la frase del seguente testuale tenore: "negro di merda"; nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Driken Bardhi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 26 settembre 2022 è stata fissata l'udienza del 12.10.2022.

Il dibattimento.

Alla riunione del 12.10.2022 dinanzi al TFT comparivano: la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto, nonché il sig. Dario PILOSIO, vicepresidente della ASD Polisportiva Codroipo, munito di poteri di rappresentanza della stessa, assistito dall'avv. Mario Cliselli.

Non era presente il sig. Driken Bardhi, in quanto per la sua posizione era stata depositata istanza scritta di definizione ai sensi dell'art. 127 CGS, con accordo della Procura Federale. In particolare, l'avv. Mario Cliselli, per conto del suo rappresentato sig. Driken Bardhi, chiedeva di poter definire la sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: squalifica di 7 (sette) giornate effettive (sanzione base giornate 10). Il rappresentante della Procura Federale aderiva a tale istanza.

Quanto alla ASD Polisportiva Codroipo, il rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Ricatto, preliminarmente richiamando gli esiti delle indagini compiute, concludeva per l'irrogazione della sanzione di euro 800,00 (ottocento) complessivi di ammenda.

Sentito dal Tribunale, il sig. PILOSIO premetteva che la ASD Polisportiva Codroipo ha 500 tesserati, è "calcio elite" e dunque è particolarmente qualificata. Rappresentava, inoltre, che la vicenda li aveva di molto sorpresi, in quanto contraria al comportamento costantemente richiesto dalla società ai propri tesserati. Il vicepresidente della ASD Polisportiva Codroipo precisava, inoltre, che, ove l'episodio si fosse realmente verificato, non sarebbe comunque stato possibile impedirlo.

Ad ulteriore difesa, l'avv. CLISELLI evidenziava innanzitutto come i capi di incolpazione fossero due (art. 28, co. 5 CGS per il comportamento di un proprio calciatore; art. 6, co. 2 CGS a titolo di responsabilità oggettiva per fatto del proprio tesserato sig. Bardhi).

In relazione al primo addebito, l'avv. CLISELLI proseguiva evidenziando come subito dopo il fatto, secondo quanto riportato dall'arbitro, fosse entrato in campo l'allenatore del Deportivo. La situazione era tale per cui, qualora la frase fosse stata pronunciata, l'arbitro stesso avrebbe dovuto sentirla. Inoltre, lo stesso destinatario dell'insulto razziale aveva affermato di non avere sentito la frase, nemmeno quella ("Mangia banane") riferita dall'allenatore del Deportivo. Pertanto, nessuno avendo affermato che la frase fosse mai stata proferita, di nulla, a detta dell'avv. CLISELLI, poteva essere tenuta a rispondere la ASD Polisportiva Codroipo di cui conseguentemente chiedeva il proscioglimento da ogni addebito.

In merito al secondo addebito, l'avv. CLISELLI evidenziava le contraddizioni presenti nelle testimonianze, che comunque avevano ad oggetto la sola frase "Torna in Africa Negro, Torna in Africa", e, quindi, la totale incertezza probatoria.

L'avv. CLISELLI, inoltre, riprendendo quanto già affermato dal vicepresidente della ASD Polisportiva Codroipo, evidenziava i principi ferrei in tema di educazione dei tesserati cui si ispira la società. A tale proposito, richiamava le dichiarazioni rese dal sig. Domenico BEVILACQUA, il quale, pur non avendo sentito alcunché, rappresentava come tali comportamenti fossero estranei all'etica della società e, pertanto, qualora i fatti si fossero verificati, i suoi dirigenti sarebbero senz'altro intervenuti. L'avv. CLISELLI concludeva, pertanto, ribadendo l'impossibilità per la Società, qualora si fosse verificato il fatto, di intervenire nell'immediato, dunque, chiedendo l'applicazione dell'esimente, o comunque, la commisurazione della sanzione al fatto d'impulso in discussione, nato da una situazione fatta emergere da un soggetto che si è attivato successivamente, rendendo dichiarazioni che poi non hanno trovato effettivo riscontro.

La motivazione.

Giova, innanzitutto, premettere che il tema della prevenzione e repressione dei comportamenti discriminatori nell'ambito dell'ordinamento sportivo riveste particolare importanza in virtù dello sviluppo e della rilevanza del fenomeno inclusivo nell'attuale contesto sociale.

Sul tema ha preso posizione il CONI, che nel proprio Statuto (art. 2 comma 5) condanna "[...] l'esclusione, le disegualianze, il razzismo e [...] le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l'orientamento sessuale e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport". Anche lo Statuto della Federazione (art. 2 comma 5) prevede che "la FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza".

Tali disposizioni di carattere programmatico hanno trovato compiuta realizzazione nell'art. 28 CGS che al comma 1 specifica le fattispecie dell'illecito di natura discriminatoria definendo come tali *“ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale, ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”*.

Con specifico riferimento alle condotte descritte dall'art. 28 CGS, il legislatore federale ha descritto ed inteso sanzionare tutte le ipotesi a sfondo discriminatorio di offesa, da intendersi in senso assoluto come danno alla dignità personale, di denigrazione, intesa quale lesione alla reputazione, all'onore e al decoro e, infine, di insulto, da ricondurre alle peculiari modalità di espressione dell'azione discriminatoria.

Sul punto, peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che *“dall'esame della disciplina trasfusa nell'art. 28 C.G.S. si evince, allora, che oltre alla necessaria esistenza di una condotta materiale qualificata e tipica sia, altresì, necessaria l'oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell'espressione discriminatoria”* (TFN-SD 149 2020/2021; CSA sez. II n. 161/CSA/2021-2022).

Tanto premesso, venendo ad affrontare le distinte posizioni degli incolpati, ritiene il TFT Friuli Venezia Giulia, relativamente al calciatore Driken BARDHI, che la sua richiesta di definizione del procedimento ex art. 127 CGS possa essere accolta, considerando congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all'accordo delle parti. Il fatto contestato è stato, infatti, confermato in sede di audizione disposta dalla Procura Federale, nel corso della quale è altresì emerso come la discussione tra il sig. BARDHI e il sig. ILENIKHENA sia sorta e poco dopo conclusa direttamente sul campo di gioco, essendosi peraltro il giocatore della ASD Polisportiva Codroipo prontamente scusato con l'avversario, che ha accettato le scuse. L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

In relazione, invece, alla ASD Polisportiva Codroipo, varrà evidenziare come la Procura Federale abbia mosso due distinti addebiti. Il primo, ex art. 28, comma 5, CGS per il comportamento asseritamente posto in essere da un proprio calciatore che, nel corso della gara ASD Polisportiva Codroipo – ASD Deportivo Junior dell'1.05.2022, avrebbe rivolto nei confronti del calciatore Clarence Osamed Ilenikhena la frase “negro di merda”, ed il secondo, ex art. 6, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal calciatore Driken Bardhi sempre ai danni del sig. Ilenikhena, in relazione alla condotta odiernamente patteggiata.

Quanto al primo addebito, questo Collegio ritiene che non sia stata raggiunta la sufficienza probatoria in relazione allo specifico fatto contestato. Al riguardo, si rileva che dalle risultanze delle indagini condotte dalla Procura Federale è emerso che l'espressione “negro di merda” non sia stata sentita da alcun soggetto presente all'interno dell'impianto sportivo. Del resto, sia il direttore di gara che gli altri testi sentiti hanno confermato di non aver sentito pronunciare tale frase da alcuno dei tesserati della ASD Polisportiva Codroipo. Lo stesso Ilenikhena, alla domanda se gli fossero stati rivolti insulti quale quello in contestazione, ha risposto di non averlo sentito e che l'unico rivoltagli – e da lui percepito – è stato “torna in Africa negro” da parte del sig. Bardhi.

A ben vedere, l'unica testimonianza dalla quale si evincerebbe la pronuncia di tale insulto è quella resa dall'allenatore Guidetti Englaro. Tuttavia, tale teste non può ritenersi dirimente. L'allenatore, infatti, non è stato capace di ricondurre l'insulto ad uno specifico soggetto; inoltre, nel momento in cui sarebbe accaduto il fatto lo stesso si trovava fuori dall'area di gioco e, dunque, è ragionevole supporre che qualora la frase in questione fosse stata realmente pronunciata, essa sarebbe stata udita anche dal direttore di gara o quantomeno dagli altri calciatori lì presenti o dallo stesso giocatore offeso. Indice di scarsa rilevanza probatoria del teste è anche la complessiva condotta tenuta dall'allenatore anche successivamente alla discussione avvenuta sul campo tra i calciatori coinvolti, considerato che lo stesso ha abbandonato il campo ancor prima del termine dell'incontro.

Alla luce delle superiori considerazioni, tenendo altresì presente il principio a mente del quale nei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (vedasi CONI, SS.UU., n. 13/2016; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022), il TFT non ritiene che nel caso di specie possano ritenersi acquisiti quegli indizi gravi, precisi e concordati tali da rendere plausibile (a livello di “più probabile che non”) l'effettiva commissione dell'illecito. Pertanto, la ASD Polisportiva Codroipo viene prosciolta dal primo degli addebiti che le si ascrivono.

In merito al secondo addebito (responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 2 CGS), il Collegio, considerando provati i fatti alla base della contestazione, ritiene cionondimeno di riqualificarlo ai sensi dell'art. 28, comma 5 CGS sulla base del principio di portata generale di specialità della norma (CFA Sez. I, n. 0092-2021-2022).

Nel caso di specie, peraltro, il TFT ritiene applicabile l'attenuante di cui all'art. 13, comma 2 CGS. A tal proposito, merita evidenziarsi come dalle testimonianze rese in sede di indagine da parte della Procura Federale sia emersa chiaramente la posizione della ASD Polisportiva Codroipo, la quale si è apertamente dichiarata contraria a qualsiasi forma di discriminazione, ponendo particolare attenzione all'etica dei propri tesserati; sul punto, infatti, l'Allenatore sig. Bevilacqua ha inequivocabilmente esplicitato che qualora avesse assistito al verificarsi dell'episodio contestato, la società sarebbe stata la prima ad allontanare e a prendere provvedimenti nei confronti del responsabile. Peraltro, nel caso in esame, nessuno della ASD Polisportiva Codroipo ha sentito alcunché e avrebbe potuto in alcun modo intervenire; a maggior ragione trattandosi di un fatto avvenuto in maniera del tutto estemporanea e risoltosi nell'immediato tra i giocatori coinvolti.

Alla luce delle superiori osservazioni, considerata la richiesta della Procura Federale di irrogazione dell'ammenda di euro 800,00 (ottocento) a carico della ASD Polisportiva Codroipo in via cumulativa per entrambi gli addebiti contestati, tenuto conto sia del proscioglimento della società in merito al primo addebito che dell'applicazione dell'attenuante ai sensi dell'art. 13, comma 2 CGS in relazione al secondo addebito ascritto, il TFT Friuli Venezia Giulia ritiene congrua e proporzionata al caso l'irrogazione dell'ammenda pari a euro 300,00 (trecento).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al sig. **Driken Bardhi** dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di 7 (sette) giornate (sanzione base dieci giornate) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto alla Società **ASD Polisportiva Codroipo**, ritenendo non provata la condotta di cui è chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 28, comma 5 CGS, la proscioglie dall'addebito; in relazione all'ulteriore condotta, contestata ai sensi dell'art. 6, comma 2 CGS, riqualificata la condotta ai sensi dell'art. 28, comma 5 CGS e ritenuta applicabile l'attenuante di cui all'art. 13, comma 2 CGS, le irroga l'ammenda di euro 300,00 (trecento).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

GARE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 16/10/2022

GARA DEL 16/10/2022 ASD GEMONESE - AS RIVOLTO

Si comunica che per errata trascrizione è stata pubblicata sul CU n. 40 del 20/10/2022 l'ammonizione (Il INFR) a carico del calciatore Sig. CARGNELUTTI Igor (Gemonese), resta a carico del calciatore la squalifica per una gara effettiva a seguito di espulsione.

GARE UNDER 19 REGIONALE MASCHILE

GARA DEL 15/10/2022

GARA DEL 15/10/2022 ASD CALCIO AVIANO – ASD UNION MARTIGNACCO

A seguito di rettifica di referto inoltrata dall'arbitro in data 21.10.2022, si comunica che il calciatore espulso (con squalifica per una gara effettiva) nella gara di cui all'oggetto risulta essere il n. 3 dell'ASD UNION MARTIGNACCO, Sig. **D'ANGELO Davide** e non già il n. 5 Sig. Vidussi Tommaso come originariamente indicato sul rapporto di gara e, di conseguenza, riportato sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 20/10/2022. A carico del calciatore Sig. Vidussi Tommaso viene comminata la sanzione dell'ammonizione (Il infrazione).

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 21.10.2022.

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**